

tenza, ma conclude inoltre nel merito, purché l'eccezione d'incompetenza, qualora non preceda qualsiasi difesa nel merito, non sia posteriore all'atto considerato, dal diritto processuale nazionale, come la prima difesa rivolta al giudice adito.

3. Dato che l'art. 17 della Convenzione ha lo scopo di stabilire i requisiti di forma che le clausole attributive di

competenza devono possedere, gli Stati contraenti non hanno la facoltà di prescrivere requisiti di forma diversi da quelli stabiliti dalla Convenzione. Applicato al campo della lingua da usare nella convenzione attributiva di competenza, questo regime implica che una legislazione di uno Stato contraente non può ostare alla validità di detta convenzione per il solo motivo che la lingua usata non è quella prescritta dalla normativa stessa.

Nel procedimento 150/80,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Corte di cassazione belga, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

ELEFANTEN SCHUH GMBH, con sede in Kleve, Repubblica federale di Germania,

e

PIERRE JACQMAIN, residente in Schoten, Belgio,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 17, 18 e 22 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; T. Koopmans, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due, U. Everling e A. Chloros, giudici;

avvocato generale: Sir Gordon Slynn;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. A partire dal febbraio 1970, il sig. Jacqmain, residente in Schoten (nei pressi d'Anversa), Belgio, veniva assunto in qualità di rappresentante di commercio dalla ditta tedesca G. Hoffmann GmbH, oggi Elefanten Schuh GmbH, con sede in Kleve, Repubblica federale di Germania. Il Jacqmain, che era in particolare rappresentante esclusivo per le province belghe d'Anversa, del Brabante e del Limburgo, lavorava in pratica per l'affiliata belga della Elefanten Schuh,

la SA Elefant, con sede in Genk-Zwartberg, Belgio.

Difficoltà insorgevano, fra l'altro, a proposito della cessione del suo contratto di lavoro alla SA Elefant, difficoltà che inducevano la Elefanten Schuh GmbH a licenziare senza preavviso il Jacqmain, per motivi urgenti, nel dicembre 1975.

In base ai dati del fascicolo, il contratto di lavoro, stipulato fra il Jacqmain e la ditta Hoffmann e redatto in tedesco, conteneva una clausola di proroga secondo cui qualsiasi vertenza sarebbe rientrata nella competenza esclusiva del Tribunale di Kleve (Repubblica federale di Germania).

Il Jacqmain intentava avanti il Tribunale del lavoro di Anversa un'azione diretta ad ottenere il pagamento, da parte delle due società in solido, di determinate indennità dovute in ragione della rottura del rapporto di lavoro.

Nella comparsa depositata il 26 maggio 1976, la Elefanten Schuh, prima convenuta nel caso di specie, prendeva posizione quanto al merito. In una successiva memoria depositata il 1° marzo 1977, essa invocava la clausola contrattuale suddetta per contestare la competenza «ratione loci» del Tribunale del lavoro d'Anversa.

Quest'ultimo dichiarava che, a termini dell'art. 627, n. 9, del Code judiciaire belga, la domanda può essere presentata al «giudice . . . del luogo in cui trovasi la sede . . . di esercizio della professione»; che non era contestato che l'attore esercitava la sua professione al servizio della prima convenuta, fra l'altro, nella circoscrizione del Tribunale del lavoro di Anversa e che, giusta l'art. 630 del Code judiciaire, nessun patto contrario fra le parti poteva privare l'attore del diritto di adire detto giudice. Quindi, il Tribunale respingeva l'eccezione d'incompetenza e condannava le due società al pagamento della maggior parte delle indennità richieste.

2. Pur ammettendo che in forza dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 le parti possono derogare, con una clausola ad hoc, alle norme in materia di competenza contemplate dal Code judiciaire belga, la Corte del lavoro di Anversa confermava, in appello, la competenza del Tribunale del lavoro d'Anversa a pronunciarsi sulla controversia, a norma dell'art. 627, n. 9, del suddetto codice.

A tale scopo la Corte del lavoro considerava che, a norma dell'art. 52, n. 1, del regio decreto 18 luglio 1966, che coordina le leggi sull'uso delle lingue in materia amministrativa, nonché dell'art. 10 del decreto 19 luglio 1973 che disciplina

l'uso delle lingue, il contratto di lavoro avrebbe dovuto esser redatto in olandese, e che il summenzionato art. 10 contempla la nullità di qualsiasi atto e documento non redatto in olandese, quindi pure dei documenti che, in forza della normativa del 19 luglio 1963 sull'uso delle lingue, erano già irregolari al momento dell'entrata in vigore del decreto che disciplina l'uso delle lingue; di conseguenza, il contratto di lavoro, redatto in tedesco, è nullo, e la clausola attributiva di competenza ch'esso comporta è invalida, di guisa che l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles non può trovare applicazione.

Le sue società ricorrevano in cassazione, ma il ricorso della SA Elefant, in quanto tardivo, veniva dichiarato irricevibile.

Dall'ordinanza di rinvio risulta che la società Elefanten Schuh GmbH ha sostenuto, come primo motivo di cassazione, che l'efficacia della clausola per la designazione del giudice esclusivamente competente è disciplinata in modo uniforme per tutti gli Stati membri della Comunità economica europea dall'art. 17 della Convenzione 27 settembre 1968 e su di essa non può influire la normativa emanata da uno Stato membro in materia di rapporti sociali fra datore di lavoro e lavoratori.

Il resistente in cassazione, da parte sua, ha eccepito l'irricevibilità del motivo.

Il primo motivo d'irricevibilità riguarda l'art. 6, 1°, della Convenzione di Bruxelles, in base al quale il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può esser citato, in caso di pluralità di convenuti, in un altro Stato con-

traente, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi. La Corte di cassazione ha respinto detto motivo, giacché non era risultato che alla data della citazione una delle convenute originarie, la SA Elefant e la Elefanten Schuh GmbH, avesse la propria sede nella circoscrizione del Tribunale del lavoro di Anversa.

Il secondo motivo d'irricevibilità riguarda l'art. 18 della Convenzione di Bruxelles, che recita:

«Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire la incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.»

Tenuto conto del fatto che la ricorrente in cassazione aveva contestato la competenza territoriale del Tribunale del lavoro di Anversa solo al momento del deposito delle sue conclusioni all'udienza dello stesso Tribunale del 1° marzo 1977, il resistente in cassazione aveva invocato, avanti alla Corte del lavoro, l'art. 854 del Code judiciaire belga, a norma del quale l'eccezione di incompetenza del giudice adito è preliminare a qualsiasi altra eccezione o deduzione, a meno che l'incompetenza non sia di ordine pubblico. Considerando che la disciplina della competenza territoriale del giudice per le controversie in materia di contratti di lavoro, di cui all'art. 627, n. 9, del Code judiciaire, non è di ordine pubblico, il giudice di rinvio ha sollevato le questioni d'interpretazione della Convenzione di Bruxelles formulate in appresso sub 1.

Indi, la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che il motivo sarebbe irricevibile per mancanza d'interesse se il Tribunale del lavoro di Anversa, in ragione della connessione non contestata tra le due domande, accertata nella sentenza della Corte del lavoro, fosse competente a pronunciarsi su entrambe le domande, anche nell'ipotesi in cui l'azione del resistente nei confronti della ricorrente, esperita isolatamente, avrebbe dovuto essere intentata, in forza di una valida proroga di competenza, dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente.

A questo proposito, il giudice di rinvio si richiama all'art. 22 della Convenzione di Bruxelles, il quale recita:

«Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.»

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere le due domande.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi fra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni fra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.»

In relazione alle questioni formulate in appresso sub 2., il giudice nazionale osserva che l'art. 22, 3° comma, definisce la nozione di connessione pressappoco negli stessi termini dell'art. 30 del Code judiciaire, cosicché tale nozione ha mani-

festamente lo stesso significato in entrambe le norme; di conseguenza, l'accertamento della connessione delle cause da parte della Corte del lavoro vale anche ai fini dell'applicazione dell'art. 22 della Convenzione.

Per quanto riguarda il motivo di cassazione, il giudice di rinvio rileva che il decreto 19 luglio 1973 del Consiglio culturale della comunità culturale olandese, che disciplina l'uso delle lingue in materia di rapporti sociali fra datori di lavoro e lavoratori, si applica alle persone fisiche e giuridiche che esercitano un'impresa avente sede nella regione di lingua olandese o che occupano personale in detta regione; che l'art. 2 di tale decreto stabilisce che la lingua da usare nei rapporti sociali fra datori di lavoro e lavoratori è l'olandese; che a termini dell'art. 10 dello stesso decreto, i documenti e gli atti contrastanti con le disposizioni di questo sono nulli e la loro nullità viene dichiarata d'ufficio dal giudice; che, quindi, il giudice non può tener conto del contenuto di un documento che sia stato redatto in una lingua diversa dall'olandese.

Quindi, il motivo suddetto solleva una questione d'interpretazione, formulata in appresso sub 3., concernente l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles. Detto articolo recita:

«Qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente.

Le clausole attributive di competenza non sono valide se in contrasto con le di-

sposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16.

Se la clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente Convenzione.»

3. La Corte di cassazione ha sospeso il procedimento e sollevato le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. a) Se l'art. 18 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale si applichi qualora le parti abbiano designato di comune accordo il giudice competente, ai sensi dell'art. 17.

b) Se la disciplina della competenza di cui all'art. 18 si applichi qualora il convenuto non solo abbia sollevato l'eccezione d'incompetenza, ma abbia inoltre svolto argomenti di merito.

c) In caso affermativo, se in tale ipotesi l'incompetenza debba essere eccepita in limine litis.

2. a) Se, in forza dell'art. 22 della Convenzione, cause connesse che, promosse separatamente, avrebbero dovuto essere portate dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti possano essere contemporaneamente promosse dinanzi ad uno solo di tali giudici, qualora la sua legge nazionale con-

senta la riunione dei procedimenti e detto giudice sia competente a conoscere delle due domande.

b) Se la soluzione affermativa valga anche qualora, per una delle controversie da cui hanno avuto origine le domande considerate, le parti abbiano convenuto, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione, che nella fattispecie è competente un giudice di un altro Stato contraente.

3. Se, in contrasto con l'art. 17 della Convenzione, una clausola relativa alla competenza debba essere dichiarata nulla, qualora l'atto in cui essa è compresa non sia redatto nella lingua prescritta, a pena di nullità, dalla legislazione di uno Stato contraente e il giudice di tale Stato, dinanzi al quale sia fatta valere detta clausola, sia tenuto in forza della legislazione nazionale a rilevare d'ufficio la nullità del documento.»

4. L'ordinanza di rinvio 9 giugno 1980 è stata registrata nella cancelleria della Corte il 24 giugno successivo.

In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno depositato osservazioni scritte il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. R. D. Munrow, del Treasury Solicitor's Office, in qualità di agente e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. A. McClellan, in qualità di agente, assistito dall'avv. H. Van Houtte, del foro di Bruxelles.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Compendio delle osservazioni scritte presentate alla Corte

Sulle questioni relative all'art. 18 della Convenzione

Il Governo del Regno Unito propone di risolvere la prima questione, sub a), nel senso che il giudice, se è convinto che, comparando dinanzi a lui, il convenuto intende riconoscere la sua competenza e quindi rinunciare ad avvalersi di una clausola stipulata in forza dell'art. 17, può a buon diritto dichiararsi competente, giusta l'art. 18. Questa conclusione deriva dai principi giuridici generalmente accettati in materia contrattuale. Inoltre, a questo proposito, un'utile indicazione circa la probabile volontà dei firmatari della Convenzione del 1968 è fornita dai loro precedenti accordi bilaterali. Così, a termini delle convenzioni bilaterali stipulate dal Regno Unito con la Francia, il Belgio, la Repubblica federale di Germania, l'Italia e i Paesi Bassi, la competenza del giudice d'origine va ammessa in caso di proroga della competenza risultante dalla comparizione volontaria del convenuto all'udienza, e l'esistenza d'un patto stipulato fra l'attore ed il convenuto, con cui si attribuisce competenza ad un giudice diverso, non reca pregiudizio a detto principio.

A parere della Commissione, l'art. 18 della Convenzione di Bruxelles si applica anche qualora le parti abbiano designato di comune accordo il giudice competente, ai sensi dell'art. 17.

Questa tesi può fondarsi sullo stesso testo dell'art. 18, che menziona, come eccezione alla competenza del giudice davanti al quale è comparso il convenuto,

la competenza esclusiva di cui all'art. 16. Tale testo non parla, tuttavia, dell'art. 17. Infatti, giusta l'art. 17, 2° comma in fine, la «competenza esclusiva» di cui all'art. 16 prevale sulla «competenza esclusiva» di cui all'art. 17; d'altronde, la posizione speciale dell'art. 16 rispetto all'art. 17 trova conferma negli artt. 19, 28 e 34 della Convenzione.

Inoltre, ove la norma di competenza supplementare di cui all'art. 18 non si applicasse in caso di clausola di proroga giusta l'art. 17, si violerebbe lo stesso spirito dell'art. 18, che è nel senso di ampliare la gamma dei giudici competenti e di ridurre quindi l'incertezza giuridica in materia di competenza (cfr. relazione Jenard sulla Convenzione 27 settembre 1968, GU 1979, n. C 59, da pag. 1 a pag. 38).

Una siffatta interpretazione elastica dell'art. 18 non è in contrasto con lo stretto formalismo che l'art. 17 richiede per la proroga espressa. Infatti, questa differenza si spiega con la natura stessa dei due tipi di proroga, di cui l'una trae il proprio fondamento dalla legge e l'altra richiede una base contrattuale.

Per quanto riguarda la prima questione, sub b), il *Government del Regno Unito* sottolinea innanzitutto che vi è una certa divergenza fra le varie versioni linguistiche della seconda frase dell'art. 18. Secondo il testo francese

«Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence . . .»,

ma gli altri tre testi facenti attualmente fede sono redatti come segue:

«Dies gilt nicht, wenn der Beklagte sich *nur* einläßt, um den Mangel der Zuständigkeit geltend zu machen . . .»

«Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene *solo* per eccepire la incompetenza . . .»

«Dit voorschrift is niet van toepassing indien de verschijning *uitsluitend* ten doel heeft de bevoegdheid te betwisten . . .».

Il testo inglese, che come le versioni danese e irlandese farà fede una volta che sarà entrata in vigore la Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione dei tre nuovi Stati membri, è redatto come segue:

«This rule shall not apply where appearance was entered *solely* to contest the jurisdiction, . . .».

La versione danese è redatta in maniera analoga, mentre la versione irlandese è più vicina al testo francese.

In base a quest'ultimo, si potrebbe sostenere che il convenuto che compare per sollevare l'eccezione d'incompetenza del giudice, può al tempo stesso svolgere argomenti di merito senza con questo riconoscere la competenza del giudice. Il testo inglese, al contrario, come le versioni tedesca, italiana e olandese, prescrive al convenuto di limitare la propria difesa al solo problema della competenza.

Il Governo del Regno Unito, pur non ritenendo possibile caldeggiare un'interpretazione dell'art. 18 basata sulla sola versione francese, esprime però l'avviso che detta disposizione vada applicata con elasticità. Lo scopo perseguito dall'art. 18 sarebbe meglio raggiunto se fosse consentito al convenuto di trattare il merito della causa qualora fosse chiaro ch'egli lo fa solo in via puramente subordinata

(cfr. Bülow-Böckstiegel, *Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handels-sachen*, vol. 1, pag. 156).

ragione che il convenuto non si è limitato nella propria comparsa al problema della competenza, ma ha svolto anche argomenti di merito.

Inoltre, la relazione Jenard descrive lo spirito dell'art. 18 in termini neutri; in essa non si parla della necessità di sollevare l'eccezione d'incompetenza senza esame del merito:

«L'art. 18 regola la proroga tacita. Se un convenuto domiciliato in uno Stato contraente è citato davanti al giudice di un altro Stato contraente che non sia competente ai sensi della convenzione, si possono verificare due casi: o, com'è suo diritto, il convenuto solleva, in base alla convenzione, l'eccezione di incompetenza, ed allora il giudice deve dichiararsi incompetente; oppure il convenuto non solleva l'eccezione, ed allora il giudice può conoscere della causa.» (GU 1979, n. C 59, pag. 38)

Il Governo del Regno Unito ritiene d'altronde che un'interpretazione rigida dell'art. 18 rischierebbe di recare pregiudizio al convenuto nel caso in cui il procedimento s'accompagni a provvedimenti provvisori o cautelari che il convenuto può evitare solo esponendo il suo punto di vista nel merito. Problemi possono pure insorgere qualora il termine per la presentazione d'una comparsa scada prima che il problema della competenza sia stato risolto o nelle circostanze alquanto eccezionali di cui all'art. 59 della Convenzione. Infine, sarebbe illogico che un giudice il quale, dopo aver sentito il convenuto, si convinca della propria incompetenza, si veda cionondimeno costretto a riconoscersi automaticamente competente in base all'art. 18 per la sola

Il Regno Unito ritiene pertanto che, pur se l'art. 18 esige di regola che l'eccezione d'incompetenza venga sollevata isolatamente, esso vada interpretato con elasticità, onde consentire pure la difesa nel merito, senza che la competenza sia automaticamente riconosciuta nei casi eccezionali in cui una siffatta difesa abbia manifestamente carattere subordinato rispetto allo scopo effettivo della comparizione, cioè quello di contestare la competenza del giudice adito.

Secondo la *Commissione*, è giuridicamente escluso che il convenuto tratti innanzitutto il merito ed ammetta quindi implicitamente la competenza del giudice, per contestare poi tale competenza nel corso del procedimento. Tuttavia, essa ritiene eccessivamente restrittiva la tesi secondo cui il convenuto che si difenda nel merito dopo aver eccepito l'incompetenza del giudice adito accetta la competenza di questo. Essa osserva che per quanto riguarda specificamente l'art. 18 della Convenzione, taluni giudici degli Stati contraenti hanno già confermato che il convenuto che eccepisce l'incompetenza può svolgere in subordine argomenti di merito (Bundesgerichtshof, 3 marzo 1976, *Recht der internationalen Wirtschaft* 1976, pag. 447; Corte di cassazione italiana, 23 giugno e 10 novembre 1977, *Giustizia civile* 1978, n. 1, pagg. 44-47; Arrondissementsrechtbank di Roermond, 31 ottobre 1974, *Nederlandse jurisprudentie* 1975, n. 405; Tribunale di Bassano del Grappa, 13 febbraio 1976, *EEG-documentatie* n. 36; Tribunale di Pinerolo, 31 marzo 1976, *Rivista di diritto internazionale privato e processuale* 1977, n. 1, pag. 78).

La Commissione ritiene inoltre che la questione del se il convenuto, oltre a sollevare l'eccezione d'incompetenza, possa in subordine svolgere argomento di merito senza prorogare la competenza, giusta l'art. 18, debba essere risolta in base al diritto processuale nazionale del giudice adito, dato che la relazione Jenard prospetta una soluzione analoga per la nozione di «comparizione» (*loc. cit.*, pag. 38).

Quanto alla prima questione, sub c), il *Government of the United Kingdom* e la *Commission* condividono l'opinione che l'incompetenza debba essere eccepita «in limine litis». Tuttavia, essi si richiamano alla relazione Jenard (*loc. cit.*, pag. 38) per sostenere che le norme di procedura del giudice adito devono stabilire il termine preciso entro il quale il convenuto può sollevare l'eccezione d'incompetenza.

Sulle questioni relative all'art. 22 della Convenzione

Il *Government of the United Kingdom* osserva che le questioni sub 2 a) e b) non vertono sull'interpretazione dell'art. 22 della Convenzione, giacché riguardano casi in cui il giudice può dichiararsi competente. Orbene, l'art. 22 concerne i casi in cui il giudice può sospendere il procedimento o dichiararsi incompetente. Quindi, il Governo suddetto ritiene che le due questioni, formulate come sono, non possano essere risolte.

La *Commission* sostiene del pari che l'art. 22 non stabilisce criteri di competenza che consentano di proporre, per motivi di connessione, domande a giudici diversi da quelli competenti a conoscere di esse in forza delle norme ordinarie della Convenzione in materia di compe-

tenza. Essa soggiunge che, al di fuori dei tre casi di cui all'art. 6 della Convenzione, nei quali la connessione costituisce un criterio per l'attribuzione di competenza, l'incompetenza può eccepirsi quando una domanda venga proposta, per connessione, ad un giudice che è incompetente a conoscere di essa in base agli artt. 2-16.

Sulla questione relativa all'art. 17 della Convenzione

Il *Government of the United Kingdom* propone in primo luogo di formulare la terza questione in maniera più generale, come segue:

«Qualora una clausola che posseda i requisiti di cui all'art. 17 ed attribuisca competenza esclusiva ai giudici di uno Stato contraente per quanto riguarda una controversia faccia parte d'un contratto che è nullo secondo il diritto di un altro Stato contraente, se i giudici di quest'altro Stato possano ignorare la clausola e dichiararsi competenti a conoscere della controversia in conformità ad altre disposizioni della Convenzione.»

Il Governo britannico sottolinea che, qualora un giudice diverso dal giudice competente in forza dell'art. 17 venga chiamato a conoscere di una controversia relativa alla validità d'un accordo attributivo di competenza, che costituisca un accordo manifestamente a sé stante, esso deve esaminare la validità di detta clausola esclusivamente alla luce delle condizioni enunciate all'art. 17. In conformità alle sentenze della Corte 14 dicembre 1976 nelle cause 24/76 (*Estasis Salotti c/ RÜWA*, Racc. 1976, pag. 1831) e 25/76 (*Segoura c/ Bonakdarian*, Racc. 1976, pag. 1851) dette condizioni vanno interpretate restrittivamente.

Viceversa, se una clausola di proroga fa parte di un contratto, da cui non può essere separata, la sua validità deve dipendere da quella del contratto e deve quindi essere determinata a norma del diritto internazionale privato del giudice adito. Se, allo stato attuale del diritto internazionale privato degli Stati membri, giudici diversi possono arrivare a risultati diversi, questa difficoltà sarà in gran parte superata quando la Convenzione sul diritto da applicare alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma in Roma il 19 giugno 1980, entrerà in vigore. Benché questa Convenzione non si applichi agli accordi relativi alla competenza in quanto tali, questi seguono la sorte del contratto di cui fanno parte integrante. Qualora detti contratti siano validi in base al sistema giuridico d'uno Stato membro della Comunità, che va applicato in forza della Convenzione sulle obbligazioni contrattuali, l'esame della validità delle clausole di proroga va effettuato alla luce dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles. Inoltre, la Convenzione sulle obbligazioni contrattuali consente di escludere l'applicazione di una disposizione del diritto designato da questa stessa Convenzione solo nell'ipotesi in cui questa applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato del giudice adito.

Orbene, tanto se il contratto che contiene la clausola relativa alla competenza sia valido nel suo complesso, tanto se detta clausola, separata dal contratto e considerata isolatamente, sia valida, essa può essere ignorata solo in casi eccezionali, quando cioè la sua attuazione sarebbe manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato del giudice adito. Il fatto che la clausola di proroga o il contratto di cui essa fa parte siano nulli in base ad una disposizione del diritto nazionale del giudice investito della

causa, disposizione che il giudice deve applicare d'ufficio secondo la propria legge, non costituisce un motivo sufficiente per la dichiarazione di invalidità.

La *Commissione* ritiene che la legge nazionale vada applicata per valutare la validità della proroga di competenza solo in subordine all'art. 17, se ed in quanto questa applicazione non comprometta la competenza esclusiva di cui all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles.

A questo proposito, essa sottolinea che, in teoria, vari diritti nazionali possono essere presi in considerazione ai fini del controllo della validità della proroga di competenza. Tuttavia, l'esigenza della validità uniforme della proroga di competenza sul piano comunitario, sottolineata dall'avvocato generale Capotorti (conclusioni nelle cause 24/76 e 25/76, Racc. 1976, pagg. 1846 e 1867-1868), fornisce un filo conduttore che consente di pervenire a un'interpretazione autonoma dell'art. 17 della Convenzione.

Infine, la *Commissione* deduce che qualora il Belgio avesse voluto imporre l'uso della lingua olandese, a pena di nullità, quale condizione suppletiva di validità di una proroga di competenza, nel caso in cui una delle parti sia un datore di lavoro o un lavoratore domiciliato nella zona di lingua olandese, sarebbe stato necessario adottare un protocollo a tal fine, alla guisa del protocollo relativo al Lussemburgo.

III — Fase orale

La Commissione delle Comunità europee, rappresentata in questa fase processuale dal proprio consigliere giuridico, sig. S. McClellan, in qualità di agente, assistivo dall'avv. H. Van Houtte, del

foro di Bruxelles, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 31 marzo 1981.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 maggio 1981.

In diritto

- 1 Con sentenza 9 giugno 1980, pervenuta in cancelleria il 24 giugno successivo, la Corte di cassazione del Belgio ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 3 del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, varie questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 17, 18 e 22 di detta Convenzione.
- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso in cassazione avverso una sentenza con cui la Corte del lavoro di Anversa ha condannato in solido la società di diritto tedesco Elefanten Schuh GmbH e la società di diritto belga NV Elefant a pagare l'importo di BFR 3 120 597 più gli interessi al sig. Pierre Jacquain, fra l'altro per averlo licenziato senza preavviso.
- 3 Dal fascicolo risulta che nel 1970 il sig. Jacquain era stato assunto in qualità di rappresentante di commercio dalla società tedesca Hoffmann GmbH — poi divenuta Elefanten Schuh GmbH — ma, in pratica, ha esercitato la sua attività attenendosi alle istruzioni impartitegli dall'affiliata belga di tale impresa, la NV Elefant in territorio belga, in particolare nelle province di Anversa, del Brabante e del Limburgo. La causa principale è stata originata dalle difficoltà insorte nel 1975 fra il sig. Jacquain e le due società circa le modalità della cessione del contratto di lavoro alla società belga da parte della società tedesca.

- 4 Poiché il sig. Jacquain aveva esperito avanti il Tribunale del lavoro di Anversa una azione contro le due società, le convenute comparivano avanti detto giudice e, nelle loro prime comparse, contestavano la fondatezza delle domande dell'attore. Nelle successive memorie, depositate nove mesi più tardi, la società tedesca eccepiva l'incompetenza del giudice adito, in quanto il contratto di lavoro conteneva una clausola secondo cui qualsiasi contestazione relativa a tale contratto sarebbe rientrata nella competenza esclusiva del Tribunale di Kleve, nella Repubblica federale di Germania. Il Tribunale del lavoro respingeva questa eccezione, con la motivazione che una siffatta clausola non consente di derogare all'art. 627 del Code judiciaire belga, che contempla, per controversie del genere, la competenza del giudice del luogo in cui viene esercitata l'attività lavorativa.

- 5 La Corte del lavoro di Anversa dinanzi alla quale veniva impugnata la sentenza del Tribunale del lavoro, considerava che, a norma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, le parti del contratto di lavoro potevano attribuire la competenza territoriale al Tribunale di Kleve, derogando con una clausola contrattuale scritta alle norme del Code judiciaire belga in materia di competenza territoriale. Cionondimeno, la Corte del lavoro riteneva che la società tedesca non potesse invocare la clausola di proroga, in quanto il contratto di lavoro avrebbe dovuto esser redatto in olandese in forza dell'art. 10 del Decreto che disciplina l'uso delle lingue nei rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, emanato il 19 luglio 1973 dal Consiglio culturale della comunità culturale olandese (Moniteur belge, pag. 10089). La Corte del lavoro considerava infatti che detto art. 10, che contempla la nullità di qualsiasi atto o documento non redatto in olandese, si applica ai documenti redatti prima dell'entrata in vigore del Decreto. Di conseguenza, il contratto di lavoro, redatto in tedesco, era nullo, e la clausola attributiva di competenza che ne fa parte era invalida.

- 6 Il ricorso in cassazione proposto avverso la sentenza della Corte del lavoro della società belga veniva dichiarato irricevibile dalla Corte di cassazione del Belgio. Dato che il ricorso in cassazione proposto dalla società tedesca ha in particolare ad oggetto la validità della clausola di proroga di competenza alla luce dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, la Corte di cassazione ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia tre questioni.

Sulla prima questione

7 La prima questione è così formulata:

«1. a) Se l'art. 18 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale si applichi qualora le parti abbiano designato di comune accordo il giudice competente, ai sensi dell'art. 17.

b) Se la disciplina della competenza di cui all'art. 18 si applichi qualora il convenuto non solo abbia sollevato l'eccezione d'incompetenza, ma abbia inoltre svolto argomenti di merito.

c) In caso affermativo, se in tale ipotesi l'incompetenza debba essere eccepita in limine litis.»

8 Gli artt. 17 e 18 costituiscono la sezione 6 del titolo II della Convenzione, che riguarda la proroga di competenza; l'art. 17 concerne la proroga convenzionale, l'art. 18 la proroga tacita, che risulta dalla comparizione del convenuto. La prima parte della questione mira ad accertare quale sia il rapporto fra queste due forme di proroga.

9 L'art. 18 della Convenzione stabilisce, nel primo inciso, la norma secondo cui il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente e dispone, nel secondo inciso, che tale norma non si applica se la comparizione avvenga solo per eccepire la incompetenza o se esista un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'art. 16 della Convenzione.

10 Il caso contemplato dall'art. 17 non figura quindi fra le eccezioni che l'art. 18 ammette alla regola ch'esso stabilisce. D'altra parte, non sussistono motivi attinenti alla struttura generale o agli scopi della Convenzione per ritenere che alle parti che abbiano stipulato una clausola attributiva di competenza ai sensi dell'art. 17 sia impedito di sottoporre volontariamente la loro controversia ad un giudice diverso da quello contemplato dalla suddetta clausola.

- 11 Ne deriva che l'art. 18 della Convenzione si applica anche quando le parti abbiano designato di comune accordo il giudice competente, ai sensi dell'art. 17.
- 12 La seconda e la terza parte della questione contemplano il caso in cui il convenuto sia comparso avanti un giudice ai sensi dell'art. 18, ma ne eccipisca la incompetenza.
- 13 La Corte di cassazione chiede in primo luogo se l'art. 18 si applichi qualora il convenuto concluda sia sulla competenza del giudice adito sia nel merito della controversia.
- 14 Invero, fra le varie versioni linguistiche dell'art. 18 della Convenzione esistono divergenze quanto al se il convenuto, per negare la competenza del giudice adito, debba limitarsi ad eccepire l'incompetenza di questo, oppure al contrario, possa pervenire allo stesso risultato contestando sia la competenza del giudice adito sia la fondatezza della domanda attrice; tuttavia, quest'ultima soluzione è più conforme agli scopi ed allo spirito della Convenzione. Infatti, a norma del diritto processuale civile di taluni Stati contraenti il convenuto che si limita a sollevare il problema della competenza potrebbe vedersi precludere la possibilità di dedurre i mezzi attinenti al merito qualora il giudice respingesse l'eccezione d'incompetenza. Una interpretazione dell'art. 18 che consentisse di pervenire ad un risultato del genere sarebbe incompatibile con la tutela dei diritti della difesa nel procedimento di origine, che costituisce una delle finalità della Convenzione.
- 15 Tuttavia, la contestazione della competenza può avere l'effetto attribuitole dall'art. 18 solo se l'attore ed il giudice siano messi in grado di capire, sin dal primo atto difensivo del convenuto, che tale atto è inteso a negare la competenza.

- 16 La Corte di cassazione chiede, in proposito, se l'incompetenza debba essere eccepita «in limine litis». Per l'interpretazione della Convenzione, quest'ultima nozione è di difficile applicazione, date le notevoli differenze esistenti fra le leggi degli Stati contraenti per quanto riguarda l'adizione del giudice, la comparizione del convenuto, ed il modo in cui le parti della causa devono formulare le loro conclusioni. Risulta, tuttavia, dallo scopo perseguito dall'art. 18 che l'eccezione d'incompetenza, qualora non preceda qualsiasi difesa nel merito, non può comunque esser posteriore all'atto considerato, dal diritto processuale nazionale, come la prima difesa rivolta al giudice adito.
- 17 La seconda e la terza parte della prima questione vanno pertanto risolte come segue: l'art. 18 della Convenzione va interpretato nel senso che la norma di competenza contenuta in detta disposizione non si applica quando il convenuto non solo contesta la competenza, ma conclude inoltre nel merito, purché l'eccezione d'incompetenza, qualora non preceda qualsiasi difesa nel merito, non sia posteriore all'atto considerato, dal diritto processuale nazionale, come la prima difesa rivolta al giudice adito.

Sulla seconda questione

- 18 La seconda questione è la seguente:
- «2. a) Se, in forza dell'art. 22 della Convenzione, cause connesse che, promosse separatamente, avrebbero dovuto essere portate dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti possano essere contemporaneamente promosse dinanzi ad uno solo di tali giudici, qualora la sua legge nazionale consenta la riunione dei procedimenti e detto giudice sia competente a conoscere delle due domande.
- b) Se la soluzione affermativa valga anche qualora, per una delle controversie da cui hanno avuto origine le domande considerate, le parti abbiano convenuto, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione, che nella fattispecie è competente un giudice di un altro Stato contraente.»

19 L'art. 22 della Convenzione contempla l'ipotesi in cui cause connesse siano promosse dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti. Esso non attribuisce competenza; in particolare, esso non determina la competenza d'un giudice di uno Stato contraente a statuire su una domanda connessa a un'altra domanda dinanzi ad esso proposta a norma delle Convenzione.

20 La seconda questione va quindi risolta nel senso che l'art. 22 della Convenzione si applica solo quando azioni connesse siano esperite dinanzi ai giudici di due o più Stati contraenti.

Sulla terza questione

21 L'ultima questione è così formulata:

«Se, in contrasto con l'art. 17 della Convenzione, una clausola relativa alla competenza debba essere dichiarata nulla, qualora l'atto in cui essa è compresa non sia redatto nella lingua prescritta, a pena di nullità, dalla legislazione di uno Stato contraente e il giudice di tale Stato, dinanzi al quale sia fatta valere detta clausola, sia tenuto in forza della legislazione nazionale a rilevare d'ufficio la nullità del documento.»

22 Risulta da questa formulazione che la Corte di cassazione ha limitato la sua questione alla validità d'una clausola di proroga di competenza che, in base al diritto nazionale del giudice adito, sia nulla perché redatta in una lingua diversa da quella prescritta dallo stesso diritto.

23 L'art. 47 precisa che la clausola attributiva di competenza deve avere la forma di un accordo scritto o di un accordo verbale confermato per iscritto.

24 Secondo la relazione sulla Convenzione, presentata ai Governi degli Stati contraenti contemporaneamente al progetto della Convenzione, tali requisiti di forma rispondono all'intento di non porre ostacoli agli usi commerciali pur neutralizzando gli effetti delle clausole che rischiano di passare inosservate.

vate nei contratti, come le clausole che figurano sugli stampati che servono per la corrispondenza o per le fatture e che non siano state accettate dalla parte cui sono opposte. Per questi motivi, le clausole relative alla competenza vanno prese in considerazione solo qualora costituiscano oggetto di un accordo, il che presuppone il mutuo consenso delle parti. Inoltre, gli autori dell'art. 17 hanno ritenuto che, per garantire la certezza del diritto, si dovesse prescrivere espressamente la forma delle clausole relative alla competenza.

- 25 Pertanto, l'art. 17 stabilisce esso stesso, per garantire la certezza del diritto ed assicurare il consenso delle parti, i requisiti di forma che le clausole attributive di competenza devono possedere.
- 26 Gli Stati contraenti non hanno quindi la facoltà di prescrivere requisiti di forma diversi da quelli stabiliti dalla Convenzione. Ciò è confermato dal fatto che l'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla Convenzione contempla espressamente particolari requisiti di forma per quanto riguarda le persone domiciliate nel Lussemburgo.
- 27 Per quel che concerne la lingua da usare nella clausola attributiva di competenza, tale disciplina implica che una normativa di uno Stato contraente non può ostare alla validità di una clausola del genere per il solo motivo che la lingua usata non è quella prescritta da detta normativa.
- 28 Una diversa interpretazione comprometterebbe, d'altra parte, la realizzazione dello scopo dell'art. 17 della Convenzione che è inteso, per l'appunto, a consentire la scelta, di comune accordo, di un giudice di uno Stato contraente che, senza questa scelta, non sarebbe di regola competente. Il rispetto di questa scelta si impone, quindi, ai giudici di tutti gli Stati contraenti.
- 29 Di conseguenza, la terza questione dev'essere risolta come segue: l'art. 17 della Convenzione va interpretato nel senso che una normativa di uno Stato contraente non può ostare alla validità di una clausola attributiva di competenza per il solo motivo che la lingua usata non è quella prescritta dalla normativa stessa.

Sulle spese

- 30 Le spese sostenute dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta pertanto statuire sulla spesa.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte di cassazione del Belgio con sentenza 9 giugno 1980, dichiara:

- 1° L'art. 18 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale si applica anche quando le parti abbiano designato di comune accordo il giudice competente, ai sensi dell'art. 17 della stessa Convenzione.
- 2° L'art. 18 della Convenzione 27 settembre 1968 va interpretato nel senso che la norma di competenza contenuta in detta disposizione non si applica quando il convenuto non solo contesta la competenza, ma conclude inoltre nel merito, purché l'eccezione d'incompetenza, qualora non preceda qualsiasi difesa nel merito, non sia posteriore all'atto considerato, dal diritto processuale nazionale, come la prima difesa rivolta al giudice adito.
- 3° L'art. 22 della Convenzione 27 settembre 1968 si applica solo quando azioni connesse siano esperite dinanzi ai giudici di due o più Stati contraenti.

4° L'art. 17 della Convenzione 27 settembre 1968 va interpretato nel senso che una normativa di uno Stato contraente non può ostare alla validità di una clausola attributiva di competenza per il solo motivo che la lingua usata non è quella prescritta dalla normativa stessa.

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans O'Keeffe
Bosco Due Everling Chloros

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 24 giugno 1981.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 20 MAGGIO 1981 ¹

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

La presente causa è stata rinviata a questa Corte dalla Corte di cassazione belga con sentenza 9 giugno 1980, ai sensi dell'art. 3 del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: «la Convenzione»). Essa riguarda tre articoli della Convenzione: gli artt. 17 e 18, relativi alla proroga di competenza; e l'art. 22,

concernente la riunione di cause connesse.

La Elefanten Schuh GmbH, ricorrente nel procedimento per cassazione avanti il giudice di rinvio, è una società a responsabilità limitata di diritto tedesco, che in prosieguo denominerò «la società tedesca». Essa ha sede in Kleve e opera nel settore delle calzature. Il sig. Pierre Jacquain, resistente in cassazione, risiede in Schoten (Belgio).

Il 1° febbraio 1970 la società tedesca assumeva il Jacquain come rappresentante di commercio per il Belgio (fatta ecce-

¹ — Traduzione dall'inglese.